



STATUTO

A.S.B.I. – ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA – APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ente del Terzo Settore denominato "A.S.B.I. – ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA – APS".

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma. L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, sezioni, affiliate o rappresentanze locali in altre località, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione opera in ambito nazionale, europeo ed internazionale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli Enti associati, finalizzate a:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché prestazioni e servizi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e editoriali di particolare interesse sociale, promozione del volontariato e della cultura di utilità sociale;
- d. cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 117/2017 e della Legge 11 agosto 2014, n.215 e successive modificazioni;
- e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni



Offerta di servizi a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

1. favorire ed incrementare una vera solidarietà delle famiglie: suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare loro adeguati mezzi di assistenza, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offra interventi adeguati;
2. promuovere ed organizzare congressi, conferenze, laboratori, corsi di formazione e dibattiti per l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli operatori di settore, curandone la divulgazione;
3. promuovere la ricerca, l'informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia delle mielolesioni, in particolare della spina bifida e delle sue conseguenze;
4. collaborare, nelle sedi opportune, con Enti, Associazioni sociosanitarie ed assistenziali, organismi politici al fine di sollecitarne l'impegno costante;
5. curare i contatti con le altre Associazioni operanti nel settore a livello regionale, nazionale ed internazionale ed eventualmente ad esse associarsi e partecipare;
6. favorire e promuovere l'integrazione sociale, scolastica, sportiva e lavorativa delle persone con mielolesioni, in particolare con spina bifida;
7. promuovere iniziative ricreative, oltre che corsi, pubblicazioni, conferenze;
8. attivarsi per la creazione di una rete di referenti, diffusa su tutto il territorio nazionale, aventi la funzione di fornire informazioni e raccogliere dati a livello locale;
9. promuovere la creazione di analoghe Associazioni in altre Regioni del territorio nazionale;
10. svolgere ogni altra attività connessa o affine, a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli Enti associati.

In caso di necessità, possono essere assunti lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3 - Soci

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno pari diritti e pari doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali Enti non sia superiore al 50% del numero complessivo dei soci.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare eventuali Regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.



L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso entro 60 giorni contro il provvedimento del diniego alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse devono essere sottoscritte dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo, trascorso un mese dal sollecito;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi Statutari, degli eventuali Regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.



Art. 5 - Diritti e doveri

I soci hanno il diritto a:

- partecipare a tutte le attività associative promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- partecipare, se minorenni, alle Assemblee e votare per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi Statutari.

Art. 6 - Volontariato e attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese



effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare polizze per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.7 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore il 50 % del numero dei volontari iscritti regolarmente e che svolgono attività non occasionali.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti di Legge;
- l'Organo di Controllo nei casi previsti di Legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli Organi Associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al c. 2 art.2397 del Codice civile.



Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunta provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Vicepresidente Vicario almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente o almeno 2/3 dei membri del Consiglio o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Vicepresidente Vicario, ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o elettronica, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio;
- approva la Relazione di missione e il Bilancio sociale quando previsti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori Assembleari;
- fissa le Linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare al suo interno il Presidente, 2 Vicepresidenti – di cui uno Vicario – il Segretario ed il Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il Bilancio
- predisporre il Bilancio sociale e la Relazione di missione quando previsti;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- deliberare l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi, è presieduto dall'altro Vicepresidente. ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di tale formalità, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, il Consiglio è comunque valido se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qual volta il Presidente, o in sua vece i Vicepresidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei Consiglieri ne facciano richiesta.



Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente Vicario, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, viene sostituito dall'altro Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente Vicario o in subordine al Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei Libri sociali garantendone libera visione ai soci che lo richiedano.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisore dei Conti (nei casi previsti di Legge)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - L'Organo di Controllo (nei casi previsti di Legge)

È nominato nei casi previsti dall'art.30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 15 - I Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- il Libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci e gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Le Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, iscritte in apposita voce di Bilancio;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.



È vietata distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del Bilancio è messo a disposizione degli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea, che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del Bilancio il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art 6 del D.lgs. n.117/2017.

Art. 17 - I Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 18 - Convenzioni

Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità



di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.117/2017.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice civile e la normativa vigente in materia.